

Publicato il 18/04/2017

N. 02139/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 05988/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5988 del 2016, proposto da:

Maurizio D'Amato, rappresentato e difeso, dall'avvocato Eleonora Marzano C.F. MRZLNR84P55B963D con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16;

*contro*

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'interno, in persona dei rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano in Napoli, alla via Diaz, 11;

*per l'annullamento*

a) del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sull'istanza di accesso agli atti del 4 novembre 2016;

b) dell'inerzia serbata dall'amministrazione sulla domanda di autotutela formulata contestualmente all'istanza di accesso sub a);

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'accesso ai documenti di cui alla predetta istanza e una pronuncia espressa sulla domanda

di autotutela;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha contestualmente chiesto che venga accertata l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti (Prefettura di Caserta e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sulla sua istanza del 4 novembre 2016 volta a ottenere:

- a) "copia conforme all'originale di tutti gli atti che compongono l'istruttoria relativa ai motivi ostativi al rilascio della patente di guida e che hanno portato all'inserimento nel Sistema Informatico del motivo ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida...ed in particolar modo della comunicazione telematica effettuata dal CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale al Dipartimento per le politiche del personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno in data 13.4.2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DM 24 ottobre 2011";
- b) l'annullamento in autotutela del "diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida".

Esponde il ricorrente:

- di aver superato la prova teorica per conseguire la patente B;
- che la Motorizzazione di Caserta gli comunicava l'esistenza di "un ostativo che sarebbe stato emesso dalla Prefettura di Caserta" al conseguimento della patente;

- che, in particolare, nella nota del 9 novembre 2016 la Motorizzazione lo rendeva edotto del fatto che il provvedimento di diniego trae origine dalla comunicazione telematica della Prefettura di Caserta al CED circa la “presenza di elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo alla guida”.

Non avendo ottenuto né l'accesso ai documenti richiesti né l'annullamento in autotutela del diniego della patente di guida il ricorrente ha intrapreso il presente giudizio ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.a. volta, rispettivamente, all'annullamento del diniego maturato per silentium (e all'accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell'amministrazione agli adempimenti consequenziali) e alla declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza di autotutela.

Si è costituito per resistere il Ministero dell'interno mentre non si è costituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito MIT).

Alla camera di consiglio del 29 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è in parte fondato e in parte inammissibile (cfr. avviso dato alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3 c.p.a.).

Dagli atti di causa emerge che in data 23 aprile 2016 il MIT ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida per l'assenza in capo al ricorrente dei requisiti morali di cui all'art. 120 del codice della strada. Il provvedimento trae origine dalla comunicazione telematica effettuata dal Ministero dell'interno al CED dell'amministrazione dei trasporti circa la presenza di elementi ostativi al rilascio del titolo.

Da quanto precede risulta evidente la sussistenza di un interesse qualificato del ricorrente a conoscere gli atti che hanno condotto all'adozione del provvedimento di diniego del MIT. In altri termini deve riconoscersi in capo alla ricorrente la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso”, che l'art. 22 l. n. 241/90 prevede

quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.

Il ricorso deve, pertanto, per questa parte essere accolto con conseguente accertamento del diritto all'ostensione, per effetto del quale le amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza ossia nella misura in cui detengono i documenti richiesti, dovranno consentire al ricorrente l'accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.

E', viceversa, inammissibile la domanda volta ad accertare il silenzio inadempimento dell'amministrazione sull'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della patente.

Non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'azione avverso il silenzio rifiuto ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il potere di autotutela soggiace, infatti, alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata; non si esercita, quindi, in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr. questo Trib., Sez. I, 19.12.2016, n. 5813).

Stante la soccombenza reciproca le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione;
- b) lo accoglie per la restante parte e, per l'effetto, dichiara l'obbligo delle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del

costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

c) compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Paola Palmarini**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Passoni**

IL SEGRETARIO